

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

CONSIGLIO

Art. 1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 5-6 del DPR 416/74, 8-10 del D. LGvo 297/94 e dal Decreto Interministeriale n. 44/01.

Ai sensi dell'art. 29 del DPR 416/74, i membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati (dai primi dei non eletti delle rispettive liste).

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 2

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne rilevi l'esigenza durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo e pubblicazione sul sito dell'Istituto. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta dal Presidente della Giunta esecutiva ovvero da almeno sette consiglieri. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 3

La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Deve essere effettuata con e-mail ai singoli membri dell'organo collegiale corredata dalla documentazione al momento disponibile e mediante pubblicazione all'albo e la pubblicazione sul sito dell'Istituto di apposito avviso. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. Il calendario viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto avviene, come da normativa, entro 20 giorni dalla nomina dei relativi membri da parte del dirigente scolastico.

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art.4

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

PROGRAMMA ANNUALE O CONTO CONSUNTIVO

Art. 5

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio. Il Consiglio, inoltre, approva il Piano dell'Offerta formativa triennale.

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.D.G.

Art. 6

La delibera su argomenti di particolare urgenza che non siano all'odg. o l'inversione dei punti all'odg può essere effettuata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

SEDE DELLE RIUNIONI

Art. 7

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della scuola.

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art.8

Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto è disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; deve avvenire mediante pubblicazione in apposito albo on line, della copia del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

FACOLTA' DI INTERVENTO

Art. 10

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Art. 11

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 12

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art. 13

I membri del Consiglio possono accedere agli uffici di segreteria, durante l'orario di apertura al pubblico, per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 14

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Il presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente scelto fra i genitori componenti il consiglio stesso, che sostituirà il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori

Art. 16

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 17

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

Art. 18

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno allegando la documentazione in quel momento disponibile.

COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 19

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 21.03.2016

Il dirigente scolastico
(Anna Maria Rossato)